



Comune di Acì Catena

Provincia di Catania

II° COMMISSIONE CONSILIARE

(SERVIZI SOCIALI - CULTURALI - SOLIDARIETA' - POLITICHE GIOVANILI - PARI OPPORTUNITA' - PUBBLICA ISTRUZIONE - SANITA' - RAPPORTI UNIVERSITA')

VERBALE N. 6/2016

L'anno duemila 16, il giorno 19 mese di Gennaio ore 12,15 nella Casa comunale (Ufficio di presidenza del Consiglio), si è riunita la II° Commissione Consiliare per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Come da convocazione

Risultano presenti: SCIACCA G. - SORBELLO R. - LA ROSA T. SORBELLO G. - ALEO G.

Risultano assenti: LIUZZO G. - FINOCCHIARO S.

Vista l'assenza del segretario non nominato dal Sindaco, in considerazione di ciò, il Presidente della Commissione autorizza a svolgere le funzioni di Segretario al Consigliere Comunale Sig.: **SORBELLO R.**

ALLE ORE 12,15 RISULTA PRESENTE IL CONSIGLIERE LA ROSA T. CONSIDERATO CHE IL NUMERO DEI PRESENTI NON CORRISPONDE AL NUMERO PREVISTO DAL REGOLAMENTO LA SEDUTA VIENE RINVIATA DI 30 MINUTI.

ALLE ORE 12,45 RISULTANO PRESENTI I CONSIGLIERI LA ROSA T. - SORBELLO R. - SORBELLO G. ALEO G. - SCIACCA G. CONSIDERATO CHE IL NUMERO DEI PRESENTI CORRISPONDE AL NUMERO PREVISTO DAL REGOLAMENTO LA SEDUTA VIENE RITENUTA VALIDA.

IL PRESIDENTE CHIEDE DI LEGGERE E APPROVARE I VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.

DOPO LA LETTURA I VERBALI VENGONO APPROVATI.

IL CONSIGLIERE SORBELLO R. INVITA LA COMMISSIONE AD APPROVARE LA DIRETTIVA INERENTE L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE.

LA COMMISSIONE APPROVA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE SORBELLO.

IL CONSIGLIERE ALEO FA PRESENTE CHE A SEGUITO DELLE COSE DETTE LA DIRETTIVA CHE VIENE FUORI E' LA SEGUENTE :

OGGETTO: Atto di indirizzo – Presentazione Bando di Idee ai sensi dell'art. 108 Codice degli Appalti al fine di prevedere un programma di informatizzazione dell'Ente;

La sottoscritta Teresa La Rosa nella qualità di Presidente della II° C.C.P. di codesto Ente

Premesso che

- 2) L'incubatore ODINE è finanziato con i fondi Horizon 2020 e indice bimestralmente un bando per PMI e startup sui temi degli opendata. I finanziamenti potranno essere utilizzati in linea con le regole di Horizon 2020
- 3) Il recepimento della direttiva comunitaria è avvenuta con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, pubblicato nella G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37. Il Decreto Legislativo 36/2006 è stato successivamente modificato dalla L. 96/2010 e ancora nel 2012 con il Decreto Legge 179/2012 ("decreto crescita" conv. in Legge 221/2012), art. 9 che ha stabilito il principio di open by default per i dati pubblici e ha fornito le definizioni di dati aperti e di formati aperti, modificando il Codice dell'Amministrazione Digitale;

- 4) Il 12 novembre 2012 la Commissione di Coordinamento SPC (Sistema Pubblico di Connettività) ha approvato le 'Linee guida per l'interoperabilità semantica attraverso i Linked Open Data'.
Il documento è legato alle attività assegnate all'Agenzia per l'Italia Digitale per la definizione dei servizi di governance per l'interoperabilità semantica delle infrastrutture condivise del Sistema Pubblico di Connettività e per la stesura di linee guida nazionali in materia di Open Data.
- 5) *Una visione integrata dell'innovazione non può essere dettata unicamente dall'applicazione delle tecnologie, ma è necessario tener conto della semplificazione dei processi amministrativi, della sostenibilità degli stessi e della necessità di interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni che devono operare secondo standard di qualità e sicurezza.*
- 6) *È necessaria una forte azione di coordinamento tra gli uffici per condividere gli obiettivi e definire la programmazione di breve e lungo termine, individuando le linee prioritarie d'intervento, le modalità d'attuazione, di controllo e mettendo a sistema le diverse esperienze e iniziative settoriali già realizzate.*
- 7) *Il suddetto processo deve ottimizzare gli investimenti per pervenire contestualmente ad un miglioramento della qualità ed al contenimento della spesa pubblica.*
- 8) *La principale esigenza è il coordinamento delle iniziative settoriali, di competenza, per poter attivare, in tempi brevi ed in modo incrementale, la riorganizzazione dei macroprocessi anche affiancando l'amministrazione nella progettazione e attuazione degli interventi. Tale coordinamento non può prescindere dalla regolamentazione tecnica, necessaria ad omogeneizzare ed integrare le procedure, attraverso l'emanazione delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD).*
- 9) *La metodologia di attuazione del sistema nazionale di e-government presuppone:*
- *la condivisione degli obiettivi e delle strategie di intervento;*
 - *il raccordo delle azioni della PA centrale;*
 - *il coordinamento delle iniziative nazionali e territoriali anche attraverso una migliore definizione dei contenuti degli Accordi di programma quadro;*
 - *un'attività costante di monitoraggio per la valutazione dello stato di attuazione degli interventi definiti nell'ambito di una strategia condivisa. I grandi obiettivi strategici da raggiungere, contenuti nelle linee strategiche già diffuse da questo Ministro e consultabili sul sito <http://www.innovazione.gov.it>, a cui devono necessariamente uniformarsi le amministrazioni in indirizzo sono:*
 - *migliorare l'efficienza interna di ogni singola amministrazione, perseguendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale tramite l'innovazione tecnologica; • realizzare la piena cooperazione fra le amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le procedure; • migliorare la trasparenza e l'efficienza della spesa pubblica attraverso strumenti che consentano un maggior controllo di gestione e della finanza pubblica;*
 - *sviluppare i servizi on-line e garantire l'accesso in modo veloce e sicuro combattendo il divario digitale, dovuto a condizioni sociali, fisiche o territoriali;*
 - *misurare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione con criteri qualitativi e quantitativi anche in termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la valutazione sia all'interno della PA che per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini, imprese e altre PA. 4.2. Profili organizzativi. Gli obiettivi individuati impongono di dare impulso all'attuazione del CAD, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art.17, presso ogni amministrazione centrale, di un unico Centro di competenza che presieda alle scelte organizzative e tecnologiche e che tutti i Centri di competenza cooperino, in sede di Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'art.18 del CAD al disegno*

complessivo e all'individuazione delle priorità. La Conferenza è il punto di raccordo fra le amministrazioni centrali e la Presidenza del Consiglio.

Considerato

1. L'innovazione di sistema e l'innovazione tecnologica debbono essere considerati come l'unica strada che possa condurre l'amministrazione ad offrire servizi di qualità ed efficienza nella attuazione delle politiche pubbliche, riducendo la spesa.
2. Lo sviluppo dell'azione dell'amministrazione mediante strumenti digitali, oltre ad agevolare i rapporti con cittadini, può anche migliorare i processi di valutazione e monitoraggio dell'operato delle strutture. Solo l'esatta, quanto tempestiva, conoscenza delle attività delle amministrazioni, può consentire la redazione di report e l'avvio di processi di correzione, permettendo un tempestivo circuito informativo fra organi di controllo ed organi di indirizzo politico.
3. l'effettiva applicazione delle disposizioni previste nel CAD, attesa l'interconnessione fra l'elevazione delle performances delle pubbliche amministrazioni ed il ricorso agli strumenti tecnologici, integra un parametro di valutazione della capacità gestionale della dirigenza pubblica.
4. una delle difficoltà registrate nella valutazione della dirigenza pubblica, sia stata proprio l'intempestività delle informazioni inerenti l'attività, talchè è di tutta evidenza che la completa digitalizzazione dell'operato delle amministrazioni può agevolare anche gli organismi di controllo e monitoraggio. L'adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni di seguito enunciate, costituisce una prima tappa nell'integrale attuazione del CAD.

Appare tuttavia indifferibile, in considerazione dei benefici per l'intero sistema, procedere con immediatezza all'applicazione del CAD, nei limiti in cui ciò possa essere realizzato senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni.

Visto

- **l'art. 108 Codice degli Appalti** (art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che copre recita:
 1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
 2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
 3. Il concorrente predisporre la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
 4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
 5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
 6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
- *Le modifiche apportate all'art. 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, in tema di autocertificazione impongono l'adozione di nuovi sistemi di consultazione dei dati posseduti dalle pubbliche amministrazioni.*

- *La nuova formulazione della disposizione impone di richiedere ai cittadini esclusivamente gli "elementi necessari per la ricerca dei documenti" ove inerenti "atti, fatti, qualità e stati soggettivi ... in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni".*
- *Che le amministrazioni devono predisporre procedure idonee a consentire il rilascio di provvedimenti anche in assenza di qualsiasi produzione documentale da parte del soggetto istante. Se il ricorso all'autocertificazione ovvero alle dichiarazioni sostitutive ha consentito, finora, all'amministrazione procedente di confidare sulla fondatezza della situazione di fatto e di diritto derivante dalle dichiarazioni prodotte dai soggetti istanti, la procedura introdotta dall'art.18 della legge n.241 del 1990 impone la capacità dell'amministrazione di verificare direttamente la sussistenza di presupposti. Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione delle informazioni e dei documenti, non più fondato sul controllo della documentazione quale presupposto per il rilascio di provvedimenti abilitanti, ma radicato sulla mera consultazione dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale.*
- *Che l'obiettivo da perseguire è quindi quello di giungere alla piena applicazione dell'art.18 della legge n.241 del 1990, predisponendo meccanismi che consentano alle amministrazioni di accertare direttamente la sussistenza, in capo al cittadino o all'impresa richiedente, delle condizioni necessarie per esercitare i diritti e le facoltà riconosciute dall'ordinamento, attese altresì le disfunzioni connesse ai controlli sull'autenticità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.*
- *Il Ministero ha invitato le singole amministrazioni ad utilizzare gli strumenti convenzionali di collaborazione istituzionale già offerti dalla legislazione vigente (art. 58, comma 2, del CAD), concludendo protocolli d'intesa finalizzati a consentire la reciproca consultazione dei dati.*
- *che l'interscambio o la libera consultabilità dei dati, lascia impregiudicata la qualità di titolare del trattamento in capo all'amministrazione depositaria dei dati e presuppone l'instaurazione della qualità di responsabile del trattamento in capo all'amministrazione ammessa alla consultazione, così come sancito nelle definizioni di cui all'art.4, comma 1 lett. f) e g) del decreto legislativo n.196 del 2003.*
- *che il trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza, ammettendo alla consultazione solo il personale autorizzato alla consultazione.*
- *L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, costituisce, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, espressione di un "diritto civile e sociale" dei cittadini, talché tutte le pubbliche amministrazioni devono agevolare la realizzazione. L'esercizio di tale diritto deve tuttavia coniugarsi con l'esigenza di risparmiare i costi di riproduzione cartacea dei documenti.*
- *che l'art. 3 bis della stessa legge n. 241 del 1990, sancisce che "le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati" appare opportuno che queste adottino misure regolamentari ed organizzative che consentano il rilascio di documenti in formato elettronico mediante uso di supporti informatici.*
- *Che la scelta di rilasciare copia di documenti amministrativi su supporto elettronico non si configura quale ostacolo al pieno esercizio della posizione di diritto soggettivo pubblico funzionalizzato del diritto di accesso.*

SI PROPONE

All'Amministrazione Comunale fa seguente direttiva:

- *Emanare un concorso di idee e progettualità, ai sensi dell'art. 108 d.lgs 163/20096, al fine di adottare realizzare e prevedere un software generale che possa gestire*
 - *interfacciare e aggiornare in tempo reale i vari uffici,*

- gestione i servizi tributi, bilancio, anagrafe, protocollo
- prevedere un interfaccia con i cittadini, che possa permettere loro di effettuare i seguenti servizi
 - Richiesta di cambio residenza;
 - rilascio certificati (famiglia, residenza ecc...);
 - Visualizzazione pagamenti e stampa dei relativi F24 di I.M.U. - T.A.S.I. - T.A.R.I. Ecc...;
 - inserimento richiesta S.U.A.P.;
 - programmazione ritiro materiali incombanti;
 - programmazione appuntamenti
- prevedere la gestione del software;
- prevedere la grafica e la gestione del sito comunale;
- Impegnare € 4000,00 al fine di prevedere 3 premi;

Di trasmettere, qualora approvata, detta direttiva agli uffici di competenza per i relativi provvedimenti del caso;

Il Presidente della II C.C.P.

Teresa La Rosa

DOPO LA LETTURA DELLA DIRETTIVA, E LE MODIFICHE DETTATE DAL CONSIGLIERE SORBELLO R. LA DIRETTIVA NON ESSENDOCI ALTRI INTERVENTI ALLE ORE 13,50 LA SEDUTA VIENE CHIUSA E RINVIATA COME DA CONVOCAZIONE.

Il Segretario

Sorbello Rosario

Il Presidente

La Rosa Teresa